



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Milano, data del protocollo

Comune di Milano  
Area pubblicità e occupazione suolo  
pec: [servizipubblicitari@postacert.comune.milano.it](mailto:servizipubblicitari@postacert.comune.milano.it)

Class 34.43.10/1

Risposta alla Nota  
del  
ns prot. n. del

Oggetto:

**MILANO – Linee di indirizzo per l’esposizione di mezzi pubblicitari (sia temporanei che definitivi) con riferimento all’art. 49 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ad esclusione della pubblicità su ponteggi (art. 49 c. 3)**

Questa Soprintendenza, al fine di mantenere una opportuna omogeneità di trattamento nei confronti degli operatori di settore ed al contempo salvaguardare gli ambiti monumentali come disposto dell’art. 49, cc. 1 e 2 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio –, propone le seguenti disposizioni:

- cartelli o altri mezzi di pubblicità temporanei
  - sono tacitamente autorizzati i cartelli/vetrofanie con le scritte “affittasi” e “vendesi” che non superino il formato A2, contraddistinti da colori tenui e centrati sulla singola vetrina;
  - si devono intendere generalmente accoglibili tutte quelle installazioni consistenti in vetrofanie, pannellature etc. purché rispettino il confine “architettonico” dettato dalle aperture (porte e finestre); la scelta dei colori predominanti dovrà escludere i colori troppo accesi (rosso, arancio, giallo etc.) privilegiando invece colori pastello o neutri (es. grigio, beige ...);
  - proiezioni su edifici: sono ammesse su prospetti di edifici non sottoposti a disciplina di tutela monumentale per un periodo massimo di 9 gg. al mese; in caso di maggiore durata sarà necessario acquisire specifica autorizzazione. *In via del tutto eccezionale, in occasione di eventi di particolare rilevanza ed incidenza sul tessuto sociale ed economico delle città e dei territori, per un tempo limitato, si ritiene possibile l’autorizzazione di proiezioni anche con contenuti pubblicitari, su facciate di immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (cfr. Circolare della DG ABAP 39/2023), autorizzazione in ogni caso da acquisire;*
- cartelli o altri mezzi di pubblicità permanenti
  - all’interno del Municipio 1: non sono autorizzate nuove insegne a bandiera – intendendosi per nuove anche quelle derivanti da sostituzione per subentro di altro esercizio –, ad eccezione di quelle da esporsi per legge (farmacia, tabacchi etc.); tale prescrizione è da estendersi agli altri Municipi per i soli edifici sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché a corso Buenos Aires, via P. Sarpi e corso Vercelli quali assi a forte vocazione commerciale in cui tutelare il pubblico decoro (art. 52 del D. Lgs. 42/2004);
  - non sono autorizzate esposizioni pubblicitarie (impianti *led*, murali) che interessino spazi liberi tra finestre e/o che si sovrappongano ad elementi di facciata; la sola eccezione può essere costituita da murali artistici (esclusi dunque quelli a carattere commerciale) il cui soggetto tenga in considerazione le aperture esistenti, in modo tale che le stesse diventino a tutti gli effetti parte della rappresentazione; è consentita la posa di *banner*, striscioni, stendardi paralleli alla facciata in numero massimo di 2 per prospetto, purché non prevaricanti la composizione architettonica; per un numero superiore di *banner* è necessario acquisire specifica autorizzazione;
  - impianti *led*: sono da escludere in copertura negli ambiti monumentali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: piazza Duomo, piazza S. Babila, piazza Castello e piazza Beltrami, S. Lorenzo e Sant’Eustorgio/Vetra); in altri contesti si preferiranno quelli collocati sulla copertura



piana degli edifici piuttosto che sugli spioventi; le proroghe degli impianti esistenti dovranno sempre essere valutate attentamente, privilegiando la loro ricollocazione in ambiti di minor criticità; *non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari a LED in diretta aderenza a prospetti di immobili vincolati, ovvero non montati su ponteggi finalizzati agli interventi di restauro* (cfr. Circolare della DG ABAP 39/2023);

- vetrofanie: non dovranno occupare più del 30% della vetrina/finestra (luce architettonica);
- schermi: non dovranno occupare più del 30% della vetrina/finestra (luce architettonica) e saranno collocati internamente ad una distanza minore di 1 metro rispetto al filo della vetrina/finestra;
- targhe ed insegne di attività professionali collocate a lato dei portoni d'ingresso: dovranno rispettare l'eventuale apparato decorativo delle facciate (es., la presenza di bugne) nonché essere simili per materiale e dimensioni a quelle già eventualmente esistenti ed autorizzate; per edifici tutelati ai sensi della Parte II è necessario acquisire specifica autorizzazione;
- tende solari: in generale dovranno essere collocate entro la luce di finestre e/o vetrine; non sono quindi assentibili le tende che, per larghezza, occupano le luci di più finestre e/o più vetrine; sarà altresì necessario tener conto della composizione architettonica complessiva dei fronti su cui andranno a collocarsi; per edifici tutelati ai sensi della Parte II è necessario acquisire specifica autorizzazione.

La presente comunicazione annulla le precedenti sui medesimi temi e costituisce parere-quadro di riferimento per i casi specifici sopra riportati. Le istanze ricevute da codesto Ufficio coerenti con le presenti linee di indirizzo debbono intendersi automaticamente autorizzate nello spirito di una semplificazione procedurale.

Si allega alla presente la Circolare della DG ABAP 39/2023.

**IL SOPRINTENDENTE**

*arch. Emanuela Carpani*

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 82/2005  
e successive modifiche)

MC/SB/NP